

15422/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO DIDONE
MAURO DI MARZIO
ALBERTO PAZZI
ANDREA FIDANZIA
ALDO ANGELO DOLMETTA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 08/05/2019 PU
Cron. 15422
R.G.N. 16004/2015

SENTENZA

sul ricorso 16004/2015 proposto da:

C. D. e. l.

Imco Impresa di Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso lo studio dell'avvocato Doria Guido che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Fallimento Imco Impresa di Costruzioni s.r.l., in liquidazione, in persona del curatore fallimentare Studio associato Sappa Ambroso Sanvito, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 70, presso lo studio dell'avvocato Lotti Massimo che lo rappresenta e difende

*14/6
2019*

↗

unitamente all'avvocato Bertolini Arnaldo, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonché contro

Pubblico Ministero presso la Procura Repubblica Tribunale di Verbania; Procuratore Generale presso la Corte Appello di Torino, Procuratore Generale presso la Corte Cassazione;

- intimati -

avverso la sentenza n. 949/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito, per il controricorrente, l'avvocato Achille Borrelli, per delega avv. Lotti, che si riporta.

FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto datato 13 novembre 2014, il Tribunale di Verbania ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo presentata dalla s.r.l. IMCO. In pari data, il Tribunale ha altresì emesso sentenza dichiarativa del fallimento di questa società, dando così seguito all'istanza formulata in proposito dal P.M.

Nei confronti di entrambi i menzionati provvedimenti la IMCO ha proposto ricorso avanti la Corte di Appello di Torino. Che, con sentenza depositata il 19 maggio 2015, ha, da un lato, dichiarato la

15.

nullità della sentenza dichiarativa del fallimento; dall'altro, dichiarato inammissibile il reclamo promosso avverso il provvedimento di inammissibilità del concordato.

2.- Statuita la nullità della sentenza dichiarativa, perché emessa in violazione del principio del contraddittorio, la Corte piemontese ha ritenuto, in specie, che siffatto pronunciamento rendesse «superfluo l'esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato». Sviluppando, al riguardo, il seguente, articolato percorso argomentativo.

«Secondo il costante orientamento» della Corte di Cassazione, il reclamo nei confronti del decreto di revoca del concordato preventivo «deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse della parte reclamante ove non proposto anche avverso la successiva pronuncia di fallimento» dell'impresa.

«In base al dato desumibile dalla legge fallimentare, la reclamabilità è espressamente prevista soltanto all'esito del giudizio di omologa e non anche nel caso in cui il procedimento si interrompa nella sua fase iniziale o nel suo corso». La ragione della differenza sta in ciò: «nel primo caso, la riproposizione della domanda è stata ritenuta dal legislatore particolarmente gravosa in relazione alle esigenze di celerità ed economia processuale» proprie delle procedure concorsuali; non così si è stimato per l'altra, e anteriore ipotesi e per l'art. 173 legge fall., come relativo alla regolamentazione della «fase intermedia tra l'ammissione al concordato e la votazione dei creditori».

«Una volta venuta meno l'impugnata sentenza del Tribunale di Verbania per il vizio processuale rilevato -, nel caso di specie «viene a cadere anche l'interesse del reclamante alla deduzione di motivi attinenti al merito della revoca del concordato preventivo, trattandosi di situazione del tutto analoga a quella che si sarebbe verificata ove

tale provvedimento non fosse poi stato seguito dalla dichiarazione di fallimento».

3.- Avverso questa statuizione insorge la s.r.l. IMCO, con ricorso affidato a due motivi di cassazione.

Resiste il fallimento della società, con controricorso.

4.- Con il primo motivo di ricorso – intestato «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 15 e 173 legge fall. e 24 Cost. –, la società ricorrente censura la decisione impugnata là dove afferma che la dichiarazione di nullità del fallimento esonera il giudice dall'esame dei motivi di reclamo attinenti al decreto di revoca del concordato.

Con il secondo motivo – intestato «violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., nonché 24 Cost., in riferimento all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in ordine alla liquidazione delle spese processuali del procedimento dinanzi alla Corte di Appello» –, il ricorrente assume in sostanza che quest'ultima ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, «con liquidazione delle spese con una non corretta applicazione del principio della soccombenza».

I due motivi di ricorso – tra loro all'evidenza collegati – vanno trattati in modo congiunto.

5.- Il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

Con riferimento a una fattispecie concreta del tutto omologa a quella qui in esame (e in relazione, altresì, ad altra società sempre facente parte del gruppo societario a cui appartiene l'attuale ricorrente), la pronuncia di Cass., 25 gennaio 2018, n. 1893 ha ritenuto che «l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo» avverso la sentenza dichiarativa «riguarda anche la decisione sull'inammissibilità del concordato»: perciò, «ove il debitore abbia impugnato la declaratoria fallimentare, censurando altresì la mancata ammissione

al concordato», il giudice, che dichiara la nullità della dichiarazione di fallimento, «è tenuto a riesaminare» anche le «questioni concernenti l'ammissibilità della procedura concorsuale minore». Sulla stessa falsariga di base si sono poste Cass., 13 marzo 2018, n. 5091, nonché Cass., 7 marzo 2017, n. 5674 (con riguardo ad altri enti, sempre appartenenti al medesimo gruppo societario).

A quest'orientamento il Collegio ritiene si debba senz'altro dare continuità.

6.- La pronuncia di Cass., n. 1893/2018 ha richiamato, prima di tutto, il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui «allorché alla declaratoria di inammissibilità, revoca o non omologazione del concordato si accompagni la dichiarazione di fallimento del debitore, l'impugnazione prevista – il reclamo alla Corte di Appello – è unica e ha per oggetto sia la dichiarazione di fallimento che il provvedimento negativo sul concordato, come espressamente previsto dagli artt. 162, ult. comma, e 183, ult. comma, legge fall. e come deve parimenti ritenersi, per evidenti ragioni sistematiche, anche con riguardo alla revoca dell'ammissione al concordato con contestuale dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 173, comma 2, legge fall.».

7.- Sulla base di tali premesse, la citata pronuncia di Cass., n. 1893/2018 ha rilevato come – nel caso di impugnazione di entrambe le statuizioni (quella relativa alla sentenza dichiarativa e quella di revoca del concordato) – possa, a seconda delle ragioni volta a volta invocate, risultare prioritario sotto il profilo logico l'esame del vizio inerente al concordato o, invece, di quello afferente alla sentenza di fallimento.

Tuttavia, in quest'ultimo caso – che è quello che viene a configurarsi pure nella presente situazione – devono in ogni caso essere esaminate anche le questioni relative al concordato: in quanto si tratta di questioni che «hanno incidenza sulla potenziale reiterazione

- da parte del Tribunale - della dichiarazione di fallimento, essendo il loro accoglimento idoneo a impedirne la pronuncia».

8.- Ciò che si manifesta - ha ancora precisato il precedente in discorso - constatazione in sé stessa decisiva.

«Infatti, muovendo dalla logica immanente nel sistema concorsuale che comporta la preferenza per la soluzione concordata delle crisi, questa Corte (Cass. SS.UU., n. 1521/2013 e Cass., n. 9935/2015) ha affermato il principio di diritto secondo cui la domanda di concordato deve essere esaminata prima di quella relativa al fallimento, atteso che sussiste un rapporto, se non di pregiudizialità necessaria, quanto meno di pregiudizialità impropria tra le due procedure, sicché non vi è dubbio che debba prima stabilirsi se il concordato sia stato correttamente dichiarato inammissibile ovvero revocato».

«Si comprende perciò l'interesse protetto del proponente il concordato» - così ha concluso la pronuncia di Cass. n. 1893/2018 - a vedere esaminati, dalla stessa Corte territoriale che abbia annullato la dichiarazione del suo fallimento, anche le doglianze relative all'insuccesso del concordato preventivo (nelle forme richiamate della dichiarazione di inammissibilità o di revoca dell'ammissibilità ovvero di rigetto della sua omologazione)».

9.- A conforto ulteriore della soluzione appena tratteggiata va pure rilevato che, a ben vedere, neppure risulta condivisibile l'«equivalenza» tra il caso di impugnazione della sola dichiarazione di inammissibilità del concordato e quello dato dalla fattispecie in esame, in cui, impugnati entrambi i provvedimenti, quello relativo al fallimento è dichiarato nullo: secondo quanto ravvisa, per contro, la sentenza impugnata, sino al punto di considerarle «situazioni analoghe».

In effetti, se il discrimine tra provvedimento reclamabile (sull'omologa del concordato) e provvedimento non reclamabile (sulla non ammissibilità della domanda) sta nella maggiore o minore gravosità

del procedimento già svolto rispetto alla riproposizione della domanda - come stima la Corte torinese (sopra, nel n. 2, penultimo capoverso) -, non si può certo trascurare l'incidenza che al riguardo viene a possedere il fatto stesso dell'avvenuta dichiarazione di fallimento (seppur poi dichiarata nulla).

D'altra parte, nemmeno sotto il profilo effettuale le due situazioni possono essere considerate prossime o addirittura equivalenti: se non altro perché la dichiarazione di fallimento poi dichiarata nulla, se non preclude la possibilità di rivalutazione dei medesimi elementi di fatto (cfr. già Cass., 30 marzo 1977, n. 1221), determina comunque la salvezza degli «effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura» *medio tempore*, secondo il tenore della norma dell'attuale art. 18, comma 15, legge fall.

10.- In conclusione, il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Di conseguenza, la sentenza va cassata e la controversia rinviata - anche per le spese di questa fase alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 8 maggio 2019.

Il Consigliere estensore

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 06 GIU. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente